



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente

TRA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, viale degli Alimena n. 8 presso lo studio legale dell'ASP e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

- **opponente-**

E

CALABRO' Brunella, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c.;

- **opposta -**

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'ASP di Cosenza proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11.01.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di € 48.637,33 oltre interessi e spese, in favore di Calabrò Brunella, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'attività di Presidente del collegio arbitrale costituito con verbale del 23 gennaio 2015 per la risoluzione della controversia insorta tra la Casa di cura Madonnina s.r.l. e la Casa di cura Sacro Cuore s.r.l. nei confronti dell'ASP di Cosenza, definita con lodo irrituale depositato in data 22.10.2015.

A fondamento dell'opposizione deduceva che le somme ingiunte non fossero dovute, in quanto il lodo irrituale in esito al quale era stata proposta l'istanza di pagamento era stato impugnato ed era stato



dichiarato nullo con sentenza n. 1692/2018 del Tribunale di Cosenza; che, peraltro, con delibera n. 1024 del 24.5.2018 l'Asp di Cosenza aveva stabilito di non riconoscere alcuna validità giuridica ai lodi pronunciati e di non pagare alcuna somma in dipendenza degli stessi; eccepiva, altresì, che la determinazione dei compensi degli arbitri non era stata mai sottoposta ad accettazione dall'ASP di Cosenza e che l'importo richiesto dalla parte opposta non appariva congruo rispetto all'attività eseguita.

Tanto premesso, chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo o inefficace e, comunque, revocato il decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio Calabrò Brunella, contestando ogni assunto avversario.

Deduceva, in particolare, che la delibera n. 1024 del 24/5/2018 con la quale l'ASP di Cosenza aveva statuito di "non riconoscere" alcuna "validità giuridica" ai lodi irrituali emessi a definizione di controversie insorte e/o insorgende tra strutture sanitarie private e Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, costituiva un mero atto interno alla stessa che non aveva alcuna validità nei confronti di terze parti e che, peraltro, non era mai stata portata a conoscenza della creditrice; che gli arbitri avevano diritto sia al rimborso delle spese che all'onorario per l'opera prestata nei confronti di tutte le parti; che l'Asp di Cosenza non aveva mai contestato l'ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri, se non a distanza di tre anni dalla sua comunicazione; che l'ASP di Cosenza, con atto del 19 dicembre 2014 aveva nominato l'Avv. Giovanni Lauricella quale proprio arbitro ed era stata rappresentata e difesa nella procedura arbitrale dagli Avvocati Maria Rita Iannini e Claudio Gabrielli, i quali avevano partecipato ad ogni udienza, senza sollevare alcuna contestazione sulla validità della procedura stessa.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Espletati gli incumbenti di rito, all'udienza del 23.01.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare



l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Ciò posto, l'opposizione è infondata.

Nel caso di specie, il credito in questione si riferisce al mancato pagamento della somma di € 48.637,33 relativa al compenso liquidato, in favore di Calabrò Brunella, per lo svolgimento dell'attività di Presidente del collegio arbitrale costituito con verbale del 23 gennaio 2015 per la risoluzione della controversia insorta tra la Casa di cura Madonnina s.r.l. e la Casa di cura Sacro Cuore s.r.l. nei confronti dell'ASP di Cosenza, definita con lodo irrituale depositato in data 22.10.2015.

In particolare, con ordinanza del 20.10.2015 il Collegio arbitrale liquidava, in favore del Presidente avv. Calabrò Brunella, un compenso di € 50.000,00 e, in favore dei due arbitri, il compenso di € 30.000,00 ciascuno, ponendo l'onere del relativo pagamento, per i 2/3 a carico dell'Asp di Cosenza, e per 1/3 a carico delle Case di cura in solido tra loro.

Orbene, come ribadito dalla Suprema Corte, *“Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso”* (cfr. Cass. Civ., n. 15420 del 13.6.2018)

Nella fattispecie in esame, risulta documentalmente che l'ASP di Cosenza, con atto del 19 dicembre 2014, abbia nominato l'Avv. Giovanni Lauricella, quale proprio arbitro, e che si sia costituita nella procedura arbitrale tramite gli Avvocati Maria Rita Iannini e Claudio Gabrielli che l'hanno rappresentata e difesa, partecipando alle diverse udienze svolte dal collegio arbitrale. I due arbitri indicati dalle parti, poi, hanno nominato, quale Presidente, l'avv. Brunella Calabrò, concludendo la procedura con lodo depositato in data 22.10.2015.

La circostanza che il predetto lodo abbia formato oggetto di impugnazione da parte dell'Asp dinanzi al Tribunale di Cosenza e che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza n. 1692/2018 con cui è stata dichiarata la nullità del lodo non incide sul diritto del Presidente e dei due arbitri a ricevere il compenso per l'attività effettivamente espletata.

In particolare, l'Asp di Cosenza non può proporre, in tale sede, le questioni concernenti la validità del lodo arbitrale, con specifico riferimento alla possibilità di inserire, nei contratti di fornitura stipulati con



le strutture sanitarie private, clausole compromissorie “*per incompromettibilità della controversia nelle forme dell’arbitrato irrituale*”, venendo esclusivamente in rilievo il diritto dei componenti il collegio arbitrale a percepire il compenso per l’attività svolta, sulla scorta del mandato conferito dalle parti, a prescindere dall’eventuale invalidità del lodo.

Quanto, poi, alla delibera n. 1024 del 24/5/2018 con la quale l’ASP di Cosenza ha statuito di “*non riconoscere*” alcuna “*validità giuridica*” ai lodi irrituali emessi a definizione di controversie insorte con le strutture sanitarie private, la stessa non può essere invocata dall’opponente al fine di negare il diritto della creditrice a percepire il compenso per l’attività professionale espletata, quale Presidente del collegio arbitrale, trattandosi di atto avente efficacia meramente interna, mai notificato ai terzi.

Priva di rilievo, poi, è l’eccezione relativa alla mancata accettazione, da parte dell’Asp di Cosenza, della liquidazione del compenso degli arbitri, contenuta nell’ordinanza del 20.10.2015, atteso che il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall’art. 814 cod. proc. civ. per l’arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all’arbitrato irrituale, in quanto quest’ultimo è sfornito dell’elemento che caratterizza l’arbitrato rituale, ossia l’attitudine a divenire “sentenza” a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito “*ex mandato*” (cfr. Cass. Civ., n. 7623 del 31.3.2006).

In ordine alla misura del compenso, le eccezioni sollevate dall’Asp di Cosenza circa la congruità del compenso rispetto all’attività svolta appaiono generiche, tenuto conto, per un verso, della circostanza per cui Calabrò Brunella ha documentato, mediante allegazione dei relativi verbali, tutta l’attività espletata nell’ambito della procedura arbitrale e, per altro verso, della circostanza per cui l’ordinanza di liquidazione, a seguito della sua notificazione a tutte le parti, non è stata contestata dall’Asp di Cosenza, se non a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo da parte dell’odierna creditrice.

Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Asp di Cosenza deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11.01.2021 che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in ragione dello svolgimento del giudizio e della natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall’ASP di Cosenza avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11.01.2021, così provvede:



- 1) rigetta l'opposizione proposta dall'ASP di Cosenza e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11.01.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.

Manda la cancelleria per il deposito della presente sentenza.

Cosenza, 20.4.2023

Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà

Arbitrato in Italia

